

Legge regionale 12 febbraio 2003 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole.

Art. 5

(Integrazione dell'articolo 3, comma 26, della legge regionale 4/2001)(1)

1. Gli strumenti di rilevazione e i beni tecnologici e informatici messi a disposizione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno in forza delle convenzioni stipulate in applicazione dell'articolo 3, comma 26, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono trasferiti in proprietà alle medesime Amministrazioni dello Stato, qualora ne facciano richiesta.

Note:

1 Articolo interpretato da art. 8, comma 28, L. R. 1/2007